

Credito di imposta 4.0 applicabile agli impianti strumentali delle aziende di produzione di energia?

di Tancredi Marino (*) e Massimiliano Russo (**)

L'art. 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020 prevede il beneficio fiscale del credito di imposta per le imprese situate nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "ordinari", nonché in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 di cui all'Allegato A e B della Legge n. 232/2016. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, di intesa con il MiSE, nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 - in riferimento ai "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" di cui all'All. A (parte terza) della Legge n. 232/2016 - ha affermato che "sono (...) escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all'efficienza energetica già in vigore (come i 'certificati bianchi')". Ciononostante, si ritiene che i cespiti principali delle aziende di produzione di energia elettrica possano astrattamente essere oggetto dell'agevolazione fiscale, in quanto non espressamente esclusi dalle Autorità competenti del pari degli impianti secondari e di natura ausiliaria, per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.

1. Premessa

L'art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), come successivamente modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), ha introdotto il c.d. **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, noto anche come "**Credito 4.0**". Tale agevolazione fiscale è rivolta alle imprese che effettuano investimenti in beni **materiali e immateriali** destinati a favorire la **transizione tecnologica e digitale**, in linea con il Piano Nazionale Transizione 4.0. A partire dal 30 marzo 2024, con l'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, è stato introdotto l'obbligo di effettuare **specifiche comunicazioni** al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MI-MIT) per poter usufruire del credito d'imposta.

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti modifiche al piano Transizione 4.0. A partire **dal 1° gennaio 2025**, il credito d'imposta per i **beni immateriali 4.0** è stato **eliminato**. Tuttavia, chi ha prenotato l'investimento entro il 31 dicembre 2024, con ordine accettato e versamento di un acconto del 20%, e lo completa entro il 30 giugno 2025, potrà ancora beneficiare del credito d'imposta, che sarà del 15% su di un massimo di 1 milione di euro. Inoltre, per i **beni materiali 4.0**, è stato introdotto un **tetto di spesa** nazionale di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto del 20% e sottoscritto il relativo ordine di acquisto. Questo limite non si applica

(*) Avvocato, Dottore in Economia, Studio Legale DWF.

(**) Avvocato, Ph.D., LL.M, Professore European Tax Law

presso Università La Sapienza (Roma), R&R Studio Legale e Tributario.